

COMUNE DI Bracciano

**REGOLAMENTO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

in attuazione del Regolamento UE 2016/679

“Regolamento Generale per la Protezione dei Dati”

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Titolare del trattamento

Art. 3 – Finalità del trattamento

Art. 4 – Contitolari del trattamento

Art. 5 – Responsabili del trattamento

Art. 6 – Amministratore del sistema informatico

Art. 7 – Responsabile della protezione dati

Art. 8 – Trattamento di dati personali nei servizi esternalizzati

Art. 9 – Misure per la sicurezza dei dati personali

Art. 10 – Registro delle attività di trattamento del titolare

Art. 11 – Registro delle attività dei responsabili del trattamento

Art. 12 – Violazione dei dati personali

Art. 13 – Rinvio

Art. 14 - Pubblicazione

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le misure procedurali e le regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, per il Comune di Bracciano

Articolo 2 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Bracciano è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee, gestite dagli uffici comunali. Per il trattamento di dati il Comune può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati esterni tramite un contratto di servizio o altro atto giuridicamente valido nel quale sono specificati le finalità e le modalità del trattamento, le categorie di dati da trattare, le responsabilità e i doveri facenti carico al soggetto che svolgerà il trattamento determinandone la qualifica di contitolare o responsabile del trattamento.
2. Le funzioni attribuite al Comune in qualità di Titolare del trattamento sono esercitate dal Sindaco pro-tempore
3. Il Comune è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
4. Il Comune mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.
5. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 del RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
6. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
7. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato :
 - a) le informazioni indicate dall'art. 13 del RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
 - b) le informazioni indicate dall'art. 14 del RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.
8. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Comune deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con DPIA) ai sensi dell' art. 35 del RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo articolo 36.

Il Sindaco , nelle funzioni di Titolare, provvede a:

a) individuare nei titoli di incarichi di Elevata Qualificazione i soggetti Designati del trattamento, preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;

b) nominare il Responsabile della protezione dei dati;

c) nominare l'Amministratore del sistema informatico.

d) diramare le direttive necessarie per l'applicazione delle disposizioni del RGPD e del presente Regolamento, sentiti il Segretario generale, il Responsabile della protezione dei dati, l'Amministratore del sistema informatico e i Responsabili del trattamento.

9. Nelle convenzioni, nelle concessioni, nei contratti, negli incarichi professionali o in altri strumenti giuridici consentiti dalla legge con cui è affidata a soggetti esterni al Comune la gestione di attività e/o servizi per conto dell'Amministrazione comunale, è prevista espressamente la nomina degli stessi soggetti affidatari quali responsabili del trattamento dei dati personali connessi alle attività istituzionali affidate.

10. L'elenco dei Responsabili del trattamento delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale, con aggiornamento periodico.

11. Il Comune favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Articolo 3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare raccoglie i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime.

I trattamenti dei dati personali operati dal titolare sono compiuti per le seguenti finalità:

A. l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

- l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
 - l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione.
- B. l'esercizio dell'attività contrattuale con soggetti interessati.
- C. l'esercizio di altri compiti istituzionali legati al Comune.
- D. specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Articolo 4 - CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata

al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente e in modo trasparente, mediante accordo interno, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del RGPD.

2. L'accordo definisce le responsabilità di ciascun titolare in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa europea o statale specificatamente applicabile. Tale accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

Articolo 5 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune si avvale di più Responsabili del trattamento, designati dal Sindaco con apposito atto. La designazione avviene con l'atto di attribuzione delle funzioni, nel quale sono previsti:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento.

Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il Comune e ciascun responsabile designato, qualora si tratti di soggetto esterno.

2. Possono essere designati Responsabili del trattamento dei dati personali, contenuti in tutte le banche dati esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, i Titolari di E.Q. preposti a ciascuna delle Aree in cui si articola l'organizzazione del Comune di Braccaino. Possono essere designati, altresì, i Funzionari responsabili di servizi o uffici limitatamente alle banche dati di propria competenza che abbiano una rilevante importanza per l'attività istituzionale dell'Ente.

3. I Responsabili del trattamento devono essere in grado, anche attraverso una adeguata preventiva formazione, di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 28 del RGDP, rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.

4. Il Comune può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 3, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specifichino la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

5. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, par. 3, del RGPD;

6. Qualora un Responsabile del trattamento si assenti o sia impedito o sospeso per un prolungato periodo di tempo superiore a trenta giorni il medesimo Responsabile provvede alla sua sostituzione temporanea.

7. I Responsabili del trattamento, ognuno per il proprio ambito di competenza, provvedono a:

- a) tenere aggiornato il registro delle attività di trattamento;
- b) adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- c) autorizzare i dipendenti appartenenti alla loro struttura ad accedere ai dati personali al fine di svolgere il trattamento afferente ai rispettivi compiti istituzionali;
- d) fornire le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, e controllare che le attività di trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusione, svolte dagli

incaricati siano conformi alle norme del RGPD;

e) collaborare con il Titolare al fine di definire la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;

f) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali, nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

g) adottare le misure necessarie per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del RGDP;

h) stipulare gli accordi con altri soggetti pubblici o privati per l'esercizio del diritto di accesso alle banche-dati;

i) svolgere tutti gli altri compiti indicati nell'atto di designazione.

8. Il Responsabile del trattamento impartisce a soggetti da lui autorizzati istruzioni per effettuare correttamente le operazioni di trattamento nell'ambito consentito e ne risponde dell'operato anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato.

9. Il Responsabile del trattamento provvede, nell'ambito dei propri poteri di controllo, a effettuare periodiche verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in accordo con i controlli specifici effettuati dal responsabile della protezione dei dati.

Articolo 6 - AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMatico

1. Il Comune si avvale dell'Amministratore del sistema informatico al fine di assicurare che il sistema medesimo sia strutturato e gestito in modo da garantire le misure tecniche e organizzative adeguate per la necessaria protezione dei dati personali trattati attraverso lo stesso sistema.

2. L'Amministratore di sistema provvede a:

a) verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento dell'hardware, dei software e dei server del sistema al fine di assicurare misure adeguate di sicurezza;

b) impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;

c) registrare gli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici (autenticazione informatica);

d) impostare e gestire un sistema di autorizzazione e di controllo degli accessi al sistema da parte dei soggetti interni;

e) verificare che siano adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza dei dati personali;

f) proporre al Titolare del trattamento e ai Responsabili del trattamento l'adozione di idonee e preventive misure per assicurare la sicurezza dei dati.

3. La figura di riferimento per la sicurezza informatica può essere il Responsabile della Transizione Digitale a cui affidare i compiti attribuiti all'Amministratore di sistema.

4.

Articolo 7 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Il Comune si avvale di un Responsabile della protezione dei dati (RPD), in possesso di adeguate qualità professionali, e della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.
2. Il Responsabile della protezione è designato con atto del Sindaco.
3. Può essere designato RPD un Funzionario del Comune o anche un soggetto esterno, persona fisica che sia in possesso delle qualità di cui al comma 1. La designazione da parte del Sindaco del soggetto esterno avviene sulla base di apposita procedura nel rispetto del codice degli appalti e assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizio sottoscritto dal Titolare di E.Q. competente individuato secondo le linee funzionali dell'ente. L'assenza di conflitti di interesse anche potenziali con l'esercizio dei propri compiti è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD. Va in ogni caso assicurata l'assenza di conflitto di interessi con le mansioni esercitate e attribuite.
4. I dati identificativi e di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
 - pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ente, rendendoli accessibili;
 - comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
 - comunicati ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti e dipendenti comunali, ai componenti degli organi di controllo interni.
5. Sino alla designazione del nuovo RPD si intende prorogata di diritto la designazione del Responsabile della protezione dei dati in carica.
6. Il Responsabile della protezione dei dati provvede a:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento e ai Responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalle disposizioni dell'UE e nazionali relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e di altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati da parte del Titolare del trattamento e dei Responsabili del trattamento;
 - c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai Responsabili del trattamento;
 - d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;
 - e) vigilare sulle attività svolte dall'Amministratore del sistema informatico ai fini della rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
 - f) vigilare sullo stato di attuazione del sistema di protezione dei dati personali.
 - g) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto con detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare eventuali consultazioni.

h) verificare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

7. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente informato in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

8. Il RPD è tenuto a segnalare al Sindaco, al Segretario generale, ai Responsabili del trattamento e, ove necessario, all'Amministratore del sistema informatico, eventuali decisioni o provvedimenti o comportamenti adottati che risultino incompatibili con il RGPD.

9. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento forniscono al Responsabile della protezione dei dati, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del RGPD, le risorse necessarie per assolvere tali compiti.

10. Gli interessati possono contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento

11. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità della normativa UE e nazionale.

Articolo 8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI SERVIZI ESTERNALIZZATI

1. Nell'ipotesi in cui a soggetti pubblici o privati esterni sia affidato tramite delega o concessione o contratto, lo svolgimento di compiti e/o servizi di competenza del Comune che implicano il trattamento di dati personali, l'atto di affidamento deve prevedere norme specifiche rivolte ad assicurare l'osservanza del RGPD e ad indicare il responsabile esterno del trattamento. In particolare, l'atto deve prevedere la nomina del legale rappresentante del soggetto pubblico o privato ovvero la persona fisica affidatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, per la durata dell'affidamento e l'obbligo del soggetto affidatario ad osservare le prescrizioni di cui al RGPD e alle altre fonti di diritto dell'Unione e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

2. Nelle ipotesi di trattamento dei dati personali di cui al precedente comma, il Responsabile del trattamento interessato verifica che il soggetto esterno osservi le predette prescrizioni. L'Amministratore del sistema informatico verifica che siano osservate le norme riferite all'attuazione di misure adeguate di sicurezza.

Articolo 9 - MISURE PER LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. Le misure tecniche e organizzative di sicurezza da mettere in atto per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio possono essere:

- tecniche di conservazione dati (pseudonimizzazione, cifratura)
- l'uso di strumenti idonei rivolti ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
 - sistemi di autenticazione, autorizzazione e protezione (antivirus, firewall, antintrusione)
 - sistemi di registrazione degli accessi

- misure di sicurezza fisiche (misure antincendio, sistemi di rilevazione di intrusione, sistemi di sorveglianza, porte, armadi e contenitori dotati di serrature)

2. Per le pubbliche amministrazioni le misure minime di sicurezza ICT di riferimento sono contenute nella circolare Agid 2/2017.

3. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di sicurezza dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione di misure adeguate o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

4. Il Titolare e il Responsabile del trattamento nonché l'Amministratore del sistema informatico e il Responsabile della protezione dei dati assicurano l'osservanza delle misure di sicurezza anche impartendo adeguate istruzioni.

Articolo 10 - REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE

1. E' istituito il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento, nel quale sono annotate le seguenti informazioni:

a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e/o del suo delegato ai sensi del precedente art.2, eventualmente del Contitolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;

f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) i nominativi dei Responsabili di trattamento;

h) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate;

i) ogni altra informazione necessaria.

2. Il Registro è tenuto dal Titolare in forma telematica; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente. E' facoltà del Titolare del trattamento, sentiti i Responsabili del trattamento, l'Amministratore del sistema informatico e il Responsabile della protezione dei dati, estrapolare i dati attinenti ai rischi rilevati, alla loro ponderazione e alle rispettive misure individuate, annotandoli in un distinto apposito registro.

3. Il Registro è aggiornato almeno ogni sei mesi. Entro trenta giorni successivi al predetto termine, il RPD segnala le eventuali inadempienze al Sindaco e al Segretario generale al fine di rimuoverle.

Articolo 11 - REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI DI TRATTAMENTO

1. E' istituito il Registro di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, nel quale sono annotate le seguenti informazioni:

a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;

- b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, divulgazione, raffronto, limitazione, cancellazione, distruzione;
 - c) l'eventuale trasferimento di dati personali ad altri destinatari;
 - d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.
2. Il predetto Registro, tenuto in formato informatico, è compilato sotto la responsabilità di ogni Responsabile del trattamento, ed è legato direttamente al Registro del Titolare.
3. Il Registro è aggiornato almeno ogni sei mesi. Entro trenta giorni successivi all'aggiornamento, il RPD comunica le eventuali inadempienze al Sindaco e al Segretario generale al fine di rimuoverle e promuovere, nel caso, responsabilità dirigenziali e disciplinari. A tal fine il Segretario Generale assegna al Funzionario un termine di 15 giorni per le azioni correttive; l'inadempimento da parte del Dirigente darà luogo a responsabilità dirigenziale.
4. Il Titolare del trattamento può delegare la tenuta del Registro delle attività del titolare del trattamento, del Registro delle attività dei Responsabili di trattamento e dell'eventuale distinto Registro dei rischi e delle misure ad un Responsabile del trattamento o anche al Responsabile della Protezione dei Dati, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

Articolo 12 - VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.
2. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:
- a) danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
 - b) perdita del controllo dei dati personali;
 - c) limitazione dei diritti, discriminazione;
 - d) furto o usurpazione d'identità;
 - e) perdite finanziarie, danno economico o sociale.
 - f) decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - g) pregiudizio alla reputazione;
 - h) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
3. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, informa questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, comunicando loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi.
- I rischi per i diritti e le libertà degli interessati si considerano elevati quando la violazione:
- coinvolge un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
 - riguarda categorie particolari di dati personali;

- comprende dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- comporta rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito, ecc.);
- impatta su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (utenti deboli, minori, soggetti indagati).

4. La notifica al Garante delle violazioni dei dati è effettuata dal Titolare del trattamento con le modalità previste dall'art. 33 del RGPD. La comunicazione all'interessato deve contenere le informazioni e le misure di cui all'art. 34 del RGPD.

5. Il Titolare del trattamento deve documentare le violazioni di dati personali rilevate, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata agli atti in quanto può essere richiesta dal Garante per la protezione dei dati personali al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art. 13 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.

Articolo 13 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

2. Il Regolamento viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune ,all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".